



COMUNE DI SODDI'

Provincia di Oristano

Verbale n. 13 del 26/09/2018 del Revisore dei Conti

L'anno duemiladiciotto, il giorno 26 del mese di settembre, in apposita seduta, l'Organo di Revisione del Comune di Soddi, nella persona della Dott.ssa Maria Rosina Brisi, in osservanza dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, a seguito della richiesta in data 25/09/2018, procede, a seguito di esame della documentazione allegata, ad esprimere parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: *"Piano triennale fabbisogni di personale. Triennio 2019-2021"*, e rileva quanto segue.

Considerato che:

- a) l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 prevede che *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*
- b) l'articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;
- c) l'articolo 239, comma 1, lettera b.1) del d.Lgs. n. 267/2000 (come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174), prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

Richiamati:

- 1) l'articolo 1, commi 562 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli "enti non sottoposti al patto di stabilità interno le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558".
- 2) l'art. 3 comma 5 del DL 90/2014 che ha abrogato l'articolo 76, comma 7, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, che imponeva agli enti locali il divieto totale di assunzioni nel caso in cui il rapporto tra spese di personale e spese correnti fosse pari o superiore al 50%;
- 3) l'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, impone alle pubbliche amministrazioni di contenere la spesa sostenuta per personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di co.co.co. e forme flessibili di lavoro nei limiti del 50% della spesa dell'anno 2009, fatte salve le eccezioni ivi contemplate;

Rilevato che dall'analisi della suddetta deliberazione si prevede:

- Per l'anno 2019 assunzione a tempo indeterminato e pieno, di un operaio esecutore cat. B Area Tecnica, per il ripristino della dotazione organica precedente alla cessazione nel 2017 del rapporto con l'operaio esecutore;
- Per l'anno 2020 nessuna assunzione a tempo indeterminato.
- Per l'anno 2021 nessuna assunzione a tempo indeterminato.

Considerato che, sulla base di quanto risulta dalla documentazione fornita dall'ufficio Ragioneria, a supporto della proposta di deliberazione nonché dalle attestazioni contenute nel testo della delibera in esame:

- Nel triennio 2019-2021, sulla base dei dati previsionali che dovranno essere inseriti nel Dup e nello schema di Bilancio di previsione 2019-2021, viene rispettato il limite di contenimento delle spese del personale, di cui al comma 562 art. 1 L. 296/2006, in quanto le stesse saranno inferiori rispetto alla spesa del personale dell'anno 2008;
- Risulta rispettato il disposto dell'art. 9, comma 28, DL 78/2010 e ss.mm.ii. nel limite della spesa sostenuta per personale a tempo determinato nell'anno 2009.

Accertato, inoltre che il Comune:

- nell'anno 2015 non era sottoposto alle regole del patto di stabilità;
- ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2016 e 2017, ed il bilancio di previsione 2018-2020 rappresenta il rispetto tendenziale degli obiettivi anche per il 2018;
- ha effettuato la ricognizione annuale di eccedenze di personale, attraverso le certificazioni prodotte dai singoli responsabili dell'Ente, conservate agli atti, e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- con deliberazione della Giunta Comunale sarà approvato, in data odierna, il piano triennale delle Azioni positive per le Pari Opportunità 2019-2021 di cui all'art. 48 del d.lgs. 198/2006.
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti, ai sensi dell'art. 9 c.3bis, D.L. n. 185/2008;

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs. 267 del 2000, come modificato dal DL 174/2012;

Tutto ciò premesso, il Revisore:

esprime parere favorevole sulla proposta di delibera della Giunta Comunale relativa all'*approvazione piano triennale fabbisogni di personale. Triennio 2019/2021*, raccomandando altresì che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuato un costante monitoraggio del rispetto di tutti i limiti in materia di personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

26 settembre 2018

Il Revisore

Marie Rosine Brun